IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N 2847

# **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ROMITA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di bisogno

Presentato il 22 aprile 1985

Onorevoli deputati! — Le recenti vicende dello scrittore Riccardo Bacchelli hanno riproposto all'attenzione pubblica il problema di quei cittadini italiani che, dopo avere, con i meriti acquisiti nello svolgimento delle varie attività, illustrato particolarmente la Patria, si trovino per i motivi economici più disparati a non essere in grado di provvedere in modo dignitoso alle necessità della vita È evidente, in casi del genere, l'opportunità di un intervento dello Stato che, rendendosi interprete della gratitudine che l'intera nazione deve ai suoi illustri concitta-

dini, metta gli interessati in condizioni di non dover dipendere dalla beneficenza pubblica o privata

A tal fine si è ritenuto di attribuire al Presidente del Consiglio, su conforme parere del Consiglio dei ministri, il potere di concedere – istituendosi al riguardo un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio – un assegno straordinario vitalizio, di importo graduabile in relazione alla concreta situazione di bisogno dell'interessato, destinato ad esprimere la tangibile riconoscenza della nazione

#### IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Si tratta ovviamente di un potere in un certo senso analogo – ma non uguale – a quello spettante al Capo dello Stato in materia di onorificenze, che pertanto non crea nel cittadino alcuna aspettativa azionabile dinanzi al giudice ordinario o amministrativo

Data la particolare natura dell'assegno, da una parte si è ritenuto di prevederne la non computabilità nel reddito del beneficiario (come avviene in materia di pensioni di guerra articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n 915) e dall'altra si è prevista la possibilità di revoca del beneficio stesso nella ipotesi in cui l'interessato incorra in una condanna penale irrevocabile cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici

#### IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

#### ART 1

- 1 E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità
- 2 Con proprio decreto, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri può assegnare, a carico del Fondo di cui al precedente comma, un assegno straordinario vitalizio a favore dei cittadini italiani, di chiara fama, che abbiano illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, dello sport e nel disimpegno di pubbliche cariche o di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari e che versino in stato di particolare necessità
- 3 L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a lire cento milioni annui
- 4 La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici
- 5 L'assegno vitalizio non è in alcun modo computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza
- 6 Per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 il Fondo di cui al comma uno è fissato nella misura di lire 500 milioni. A decorrere dall'anno 1986 l'entità del Fondo può essere rideterminata in sede di legge finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887

### IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# ART 2

- 1 All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro »
- 2 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio